

COMUNE DI POSINA

PIANO TRIENNALE PER LA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2021/2023

Sommario

Indice generale

1 Premessa.....	2
2 I soggetti della prevenzione: ambiti e ruoli.....	4
3 Il nuovo piano di prevenzione.....	5
4 Le misure di prevenzione.....	14
5 Consultazione e comunicazione.....	19
5 Sanzioni.....	20
Allegati.....	21
1) diagramma di GANTT,.....	21
2) “Programma della trasparenza (PTTI) di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 30.01.2014 che non ha subito variazioni,.....	21
3) “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune” di cui alla delibera G.C. n. 5 del 30.01.2014,.....	21
4) Bozza di scheda per la tracciabilità dei processi decisionali e ausilio ai controlli,.....	21
5) Quadro sinottico delle inconfiribilità ed incompatibilità,.....	21
6) Moduli per incarichi.....	21
7) Segnalazione ai sensi dell'art. 54 – bis della d.lgs. 165/2001 – Whistleblower	21
8) individuazione compiti del RCPT.....	21

In attuazione del comma 8-bis, articolo 1 della legge 6.11.2012, n. 190, il piano triennale per la prevenzione della corruzione risulta coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale (Documento unico di programmazione D.U.P. e Piano delle performance). Si evidenzia che in sede di approvazione del Piano delle performance per il triennio 2020-2022 sono stati individuati obiettivi strategici volti alla realizzazione compiuta del presente piano triennale, come per altro già previsto nelle programmazioni precedenti.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che costituisce atto di indirizzo per le PA ai fini dell'adozione del piano triennale di prevenzione.

Il PNA 2019 evidenzia importanti questioni:

- le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;*
- l'obiettivo è quello di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive;*
- il PTPCT non può essere oggetto di standardizzazione;*
- è opportuno individuare priorità di intervento, soprattutto negli enti di più piccole dimensioni, in modo da evitare di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo;*
- la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni;*
- la necessità di aggiornare le metodologie: vengono, infatti, aggiornate le indicazioni metodologiche nella parte relativa alla gestione del rischio corruttivo (allegato al PNA vi sono le nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi);*
- necessità di configurare compiti e responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni, perchè spesso questo è causa di scarsa qualità dei piani, cosa che l'interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione evita;*
- l'importanza, quindi, di individuare degli obiettivi strategici, integrati con la performance ed il sistema organizzativo, su cui costruire la pianificazione.*

Il PNA richiama, inoltre, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo agli enti di diritto privato; presenta una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; da indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affronta alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale, dei conflitti di interesse e della formazione.

Rimane in vigore l'aggiornamento 2016, di cui alla delibera 831 del 3 agosto 2016 che riguarda una serie di interventi di semplificazione per i piccoli comuni, sia al di sotto dei 15.000 ab, sia al di sotto di 5.000. Le semplificazioni per il comune di Posina riguardano:

- il fatto che la pubblicazione sulla sezione "amministrazione trasparente" possa essere sostituita, pur con molti limiti, al link all'albo pretorio;*
- la tempistica delle pubblicazioni discrezionale per alcune di queste (vedasi piano nazionale);*
- la semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013;*

- la possibilità di evitare la pubblicazione dei dati in tabelle, rinviando alla pubblicazione dell'intero documento in modo da abbreviare i tempi;
- la realizzazione di un software open source;
- la semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC prevedendo che, solo nei casi in cui, nell'anno successivo all'adozione del PTPC, non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, il PTPC possa essere aggiornato o, nei casi in cui non vi siano necessità di aggiornamento, il PTPC può essere quello dell'anno precedente. In questa eventualità, il RPCT deve vigilare annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano e riportare, in una propria relazione, la motivazione per la quale il piano non è stato variato;
- Nomina e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: verificando che spesso nei piccoli comuni il segretario svolge anche il ruolo di oiv, l'Anac chiede di tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, auspicando, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, la possibilità che il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.

Il presente P.T.P.C, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente".

Si ricorda che il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

L'adozione del PTPC costituisce un atto dovuto, pena l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).

Prima di completare il presente Piano è stata ultimata la relazione al piano 2020.

Dalla relazione 2020 sono risultati i seguenti profili di miglioramento:

- approfondire il contesto esterno relativo al tasso di criminalità e ai fenomeni di stampo mafioso, recuperare dati riguardanti reati contro la pubblica amministrazione,
- ampliare la mappatura dei processi, aggiungendo altri oltre a quelli del piano 2020;
- adeguare il codice di condotta (in particolare per atti di incarico e contratti) alle previsioni della delibera ANAC 177/2020;
- prevedere apposito allegato per garantire l'accesso civico generalizzato e semplice e istituire il registro degli accessi;
- adottare e pubblicare il "Patto di integrità".

2 I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: AMBITI E RUOLI

Nel comune di Posina, il responsabile della prevenzione è individuato nella figura del segretario comunale. Compiti del responsabile sono: avviare il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione, predisporre il PTPC e sottoporlo all'esame della Giunta comunale, organizzare l'attività di formazione, portare a conoscenza di tutti i dipendenti le attività previste nel piano, presidiare l'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione, predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione. Con delibera n. 840 del 02/10/2018 dell'ANac, sono stati meglio definiti i poteri in capo al RPCT. Resta da valutare, come evidenziato dall'ANAC, con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di controllo, le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT possono comportare. Resta comunque fermo che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT. Come già indicato dall'Autorità è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. In tal senso è in programmazione, come obiettivo del presente piano, una soluzione a questa sommatoria di incarichi in capo al segretario comunale. In allegato al presente piano una tabella riepilogativa (Allegato 8) delle disposizioni normative che riguardano il RPCT, predisposta dall'ANAC.

Il Consiglio Comunale, entro novembre 2021, dovrà deliberare gli indirizzi ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione. Entro dicembre 2021 dovrà esaminare i report contenenti gli esiti del monitoraggio. La Giunta comunale, entro il 31.01.2022, adotta, con deliberazione, il Piano di prevenzione e definisce gli obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa in sede di approvazione del PEG come integrato dagli obiettivi gestionali.

Nel comune di Posina i responsabili dei servizi sono, oltre alla figura del segretario comunale, il Sindaco che è responsabile dell'area amministrativa e tecnica, ed il responsabile dell'area finanziaria di Santorso che è anche responsabile dei servizi per il comune di Posina. Le tre figure riescono ad avere due incontri mensili per discutere degli strumenti di programmazione e, quindi, visto la forte integrazione, anche del piano.

I singoli dipendenti: partecipano alla fase di valutazione del rischio, assicurano il rispetto delle misure di prevenzione, garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento, partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento.


Le eventuali competenze dell'organismo di valutazione (OIV) saranno individuate con l'istituzione dell'OIV in fase di aggiornamento del presente piano. Indicativamente le competenze potrebbero riguardare la verifica della coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa e attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

Il coordinamento con gli strumenti di programmazione

Gli obiettivi strategici del PTPCT sono stati richiamati nel piano delle performance per il triennio 2018/2020 ed in particolare sono stati previsti i seguenti obiettivi di performance organizzativa:

- Individuazione dei processi a maggiore rischio corruzione nell'area "affidamento lavori, servizi e fornitura" e nell'area "governo del territorio";
- elaborazione di una scheda per l'inserimento nel sito di ulteriori dati legati agli obblighi di trasparenza;
- Introduzione dei patti di integrità;
- Completamento percorso di dematerializzazione documentale prevedendo l'uso completo degli strumenti informatici disponibili.

Vista la necessità di adottare il POLA, si ritiene di inserire anche questo strumento di programmazione e la conseguente gestione in smart working nel presente piano.



L'allegato 1 al PNA 2019 è l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani Triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

La finalità della gestione del rischio è quella di garantire il buon andamento e l'imparzialità della PA. Come suggerito dal PNA 2019 è essenziale non introdurre nuove misure di controlli ma razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti evitando di implementare misure che diventano solo formali.

Rispetto alla figura di cui sopra, sono evidenti due fasi trasversali che garantiscono la ciclicità e la sequenzialità del piano.


2.1 - Analisi del contesto esterno ed interno

L'analisi del contesto esterno è iniziata con la prima versione del DUP ed è stata ulteriormente raffinata con la stesura del DUP 2021/2023 approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 31/12/2020.

Indicativamente, rispetto all'analisi Swat, non modificata rispetto alla precedente programmazione e che qui si ripropone, possono individuarsi alcune indicazioni che servono per approfondire ulteriormente l'analisi.

<p>Il comune di Posina ha, nella zona industriale, capacità produttiva sebbene le aziende siano poche. Sul territorio sono presenti associazioni radicate, in primis la pro loco e gli alpini. Sono presenti strutture che facilitano luoghi di incontro. Il comune ha avviato sistemi di comunicazione con il cittadino "al passo con i tempi".</p>	<p>STRENGTH (punti di forza)</p>	<p>WEAKNESS (punti di debolezza)</p>	<p>La connettività non è veloce, stabile e garantita su tutto il territorio. Le associazioni non riescono a rinnovarsi. Ci sono tante contrade sparse nel territorio.</p>
<p>I cittadini sono pronti a segnalare eventuali situazioni di rischio. Il turismo è in crescita</p>	<p>OPPORTUNITY (opportunità)</p>	<p>THREAT (minacce)</p>	<p>Il comune è piccolo. La popolazione sta diminuendo. La diminuzione di entrate obbliga la gestione sovra-comunale.</p>

Rispetto al piano 2020-2022, il presente piano presenta una relazione più dettagliata sul contesto esterno, con l'analisi di dati. La Transparency International ha individuato un indice di Percezione della Corruzione (CPI) che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. L'Italia si è stabilizzata sul valore di 53 su 100, ancora molto lontana dalla media europea di 64/100.



INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2020

UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



PUNTEGGIO	PAESE	POSIZIONE	PUNTEGGIO	PAESE	POSIZIONE
88	Danimarca	1	60	Slovenia	35
85	Finlandia	3	57	Cipro	42
85	Svezia	3	57	Lettonia	42
82	Olanda	8	56	Polonia	45
80	Germania	9	54	Rep. Ceca	49
80	Lussemburgo	9	53	Italia	52
76	Austria	15	53	Malta	52
76	Belgio	15	50	Grecia	59
75	Estonia	17	49	Slovacchia	60
72	Irlanda	20	47	Croazia	63
69	Francia	23	44	Bulgaria	69
62	Spagna	32	44	Ungheria	69
61	Portogallo	33	44	Romania	69
60	Lituania	35			

Quindi rispetto al resto dell'Europa, la situazione italiana è ancora notevolmente a rischio. Premesso che tutta l'Italia è a rischio corruzione, come evidenziato dall'Anac un'Amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni mafiose può essere soggetta a maggiore rischio in quanto gli studi sulla criminalità organizzata hanno evidenziato come la corruzione sia uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni malavitose.

Sono stati analizzati i seguenti documenti: https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria; <https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>;

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=d92b7f9c0a778042565e-f9095ee63e8d>

Rispetto alla relazione del ministero dell'interno al Parlamento che raccoglie dati 2019, il Veneto si trova a metà classifica delle regioni con più fenomeni criminali. In sostanza Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lazio e Piemonte, cui si aggiungono Liguria, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, sono Regioni del centro Nord in cui si sono concentrate le principali attività criminali "di secondo livello", ovvero quelle attività che puntano ad una silente contaminazione del tessuto socio-economico e che consentono sia di riciclare i capitali derivanti dalle attività criminali "di primo livello", sia di ampliare le prospettive dell'impresa mafiosa. Particolarmente sentita la situazione del sistema dei rifiuti, appalti dove è dimostrata la presenza di società appartenenti alle cosche mafiose.

I dati statistici del 2019 individuano il Veneto come una delle regioni trainanti per l'economia italiana: sebbene il dato complessivo nazionale segnali un rallentamento dello sviluppo, il Veneto si attesta su una crescita più marcata. L'andamento dell'economia regionale nel primo trimestre 2019 mostra infatti un trend positivo, con un incremento del 2,3% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2018, dovuto anche al buon andamento delle esportazioni verso l'estero. La regione dispone, peraltro, di un sistema infrastrutturale funzionale allo sviluppo imprenditoriale, efficiente e oggetto di una costante azione di ampliamento e ammodernamento. Rilevanti sono gli investimenti infrastrutturali che hanno interessato il potenziamento del porto di Venezia-Marghera, dell'aeroporto internazionale "Marco Polo" – entrambi scali internazionali per la movimentazione di passeggeri e merci – nonché il completamento dell'importante asse viario della Superstrada Pedemontana Veneta. Queste importanti infrastrutture, unitamente alla ricchezza generata dalle imprese regionali, rappresentano dei canali attraverso i quali la criminalità mafiosa punta ad infiltrare in maniera "silente" l'economia legale, avvalendosi di imprenditori mafiosi che si propongono come soci e finanziatori di imprese in difficoltà, salvo poi rilevarne la proprietà e acquisirne la gestione. In questo sistema economico-imprenditoriale, si registra poi l'operato di professionisti e imprenditori che si rivolgono ai mafiosi per fare anche da tramite con la pubblica amministrazione. In effetti esistono, da tempo, forti segnali che indicano come il territorio del Veneto stia divenendo di particolare interesse per le consorterie mafiose, attraverso presenze qualificate o vere e proprie proiezioni nel territorio regionale. Risultano varie inchieste che hanno individuato la presenza della criminalità organizzata calabrese, di "Cosa nostra", della criminalità siciliana e di quella pugliese.

La silente infiltrazione delle mafie nel tessuto economico della Regione si può desumere anche dai provvedimenti interdittivi antimafia adottati negli ultimi anni dalle Prefetture venete, nei confronti di società operanti nei settori degli autotrasporti, della gestione di distributori di carburante e di attività di ristorazione, tutte vicine ad ambienti malavitosi. Nel territorio del Veneto non sono mancate evidenze sull'operatività della criminalità organizzata nel settore del traffico di stupefacenti. I collegamenti del Veneto con la criminalità campana sono connessi allo smercio di stupefacenti inviati proprio dalla Campania. Sempre in relazione al traffico e allo spaccio di droga, nella regione sono state recentemente svelate chiare presenze di strutture criminali di origine straniera, le quali si occupano anche della tratta di esseri umani di norma finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Il traffico di stupefacenti resta, comunque, il *business* principale della criminalità di matrice etnica, che vede coinvolti gruppi nigeriani (con insediamenti significativi a Venezia, Padova e Treviso) albanesi, rumeni, maghrebini, cinesi e filippini, senegalesi e gambiani. Le sostanze stupefacenti maggiormente trafficate sono la *cocaina* e l'*hashish*, ma starebbero riprendendo mercato anche l'*eroina* e le *droghe sintetiche*. Alcune recenti indagini – tra cui l'operazione “*Narkoweb*”, meglio descritta nella parte relativa alla provincia di Belluno - hanno evidenziato come nel nord est il mercato della droga si stia diffondendo anche attraverso il “*deep web*”. L'immigrazione clandestina è perlopiù appannaggio delle consorterie albanesi e nigeriane, che operano in danno di connazionali, utilizzati anche per la prostituzione e per il lavoro agricolo irregolare. Di particolare importanza per il Veneto è anche il tema riguardante le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. La regione figura tra le destinazioni dell'immondizia che dal centro-sud del Paese, dove gli impianti di smaltimento risultano insufficienti, viene inviata verso il nord. Nel territorio operano, infatti, diverse aziende private dedite al compostaggio e smaltimento di rifiuti, anche attraverso i termovalorizzatori. Come sottolineato dall'apposita Commissione parlamentare di inchiesta nel 2016, il Veneto accoglie *composto* proveniente da raccolte differenziate di varie regioni, anche del settentrione. La stessa Commissione, nell'analizzare l'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti nella regione, ha poi evidenziato come alcuni imprenditori operanti in Veneto avessero, in passato, costituito società con appartenenti alle *cosche* reggine, permettendo alle organizzazioni criminali di inserirsi, con l'utilizzo del metodo mafioso, per l'acquisizione e la gestione degli appalti. A livello nazionale, il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti è stato recentemente oggetto di attenzione a causa di incendi in alcuni capannoni abusivi di raccolta dei rifiuti e in impianti di trattamento e smaltimento. Una modalità operativa criminale – registrata anche in Veneto – che prevede il ricorso all'utilizzo di strutture industriali, all'apparenza dismesse, riempite di rifiuti e date alle fiamme per abbattere i costi di smaltimento.

La Provincia di Vicenza non risulta interessata dal radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso. In conclusione anche il Veneto, risulta toccato pesantemente dal fenomeno della corruzione oltre che dalle attività delittuose.

IN SOSTANZA L'AMBIENTE ESTERNO EVIDENZIA IL RISCHIO DI CORRUZIONE IN PARTICOLARE SU APPALTI PUBBLICI E SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Il contesto interno appare fortemente legato alle peculiarità delle persone che ricoprono determinati ruoli. Il personale è poco, ma molto formato ed in grado di prendere decisioni in autonomia. Si cerca di rispettare al massimo le procedure e le regole formali. L'iterazione tra le aree gestionali è molto forte e i dipendenti sono fortemente interscambiabili nei servizi di front office. Sarebbe opportuno individuare un sistema gestionale, ma le incombenze non riescono a lasciare il tempo per curare attività non “produttive”.

E' intenzione provare a ragionare per processi e non per provvedimenti/funzioni. Riprendendo il PNA 2019, una adeguata mappatura dei processi consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze, inefficienze e, quindi, di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Un processo viene definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno dell'amministrazione. Concentrarsi sul processo, al posto del procedimento, garantisce flessibilità, concretezza, completezza nell'analisi.

Le fasi della mappatura dei processi possono articolarsi come segue:

- a) identificazione
- b) descrizione

c) rappresentazione

La tabella di seguito, già presente nelle ultime due pianificazioni e rivista in questa, è una proposta che nel corso del 2021 sarà meglio elaborata anche in connessione alla mappatura dei processi. Questo anche perché nel 2020, causa pandemia, molte questioni non sono state portate avanti. I vari processi sono stati raggruppati per aree di rischio. In questa fase i processi individuati non si ritengono completi, ma è stata data priorità alle aree di rischio come individuate nel PNA.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP - attività economiche e commerciali: disciplina e autorizzazioni. Tutte le autorizzazioni connesse alle attività produttive
	Servizi demografici e di Stato civile
	Rapporti con le associazioni del volontariato
	Autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche (escluso gestione del canone)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi economici a sostegno del reddito familiare
Contratti pubblici	Concessioni di stabili comunali (palestra)
	Affidamenti diretti
	Affidamenti sopra le soglie
Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle assunzioni
	Gestione della contrattazione integrativa
	Gestione economica del personale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con le partecipate (Ava, ViAcqua, Pasubio tecnologia, Impianti Agno)
	Servizio provveditorato (acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente)
	Sistema del bilancio
	Gestione della spesa
	Gestione finanziamenti e investimenti
	Controllo di gestione
	Servizio economato di cassa
	Gestione entrate
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sicurezza dei cittadini
	Rispetto della normative e dei regolamenti comunali
	Sanzioni: ordinanze
Incarichi e nomine	Consulenze e collaborazioni

	Nomine PO
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali
Governo del territorio	Igiene e decoro urbano
	Controllo e presidio del territorio
	Pianificazione e coordinamento attività di protezione civile, antincendio boschivo, coordinamento associazioni volontariato di p.c.
	Politiche attive per il turismo e promozione territoriale
	Progettazione e direzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, infrastrutturale e demaniale esistente
	Alienazioni e acquisizioni (proprietà, diritto di superficie) patrimonio immobiliare
	Programma triennale opere pubbliche e gestione delle stesse (compreso affidamento se non gestito da altri soggetti)
Pianificazione urbanistica	Edilizia privata: autorizzazione, controllo e gestione . Oneri di urbanizzazione e costruzione
	Pianificazione urbanistica generale
	PI e gestione delle opere di urbanizzazione (realizzazione e cessione)
	Gestione vincoli paesaggistico e idrogeologico
	Sistema Informativo Territoriale (SIT)
	Procedure Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Rispetto all'identificazione dei processi di cui alla tabella precedente, si è deciso di descrivere solo alcuni processi in questa pianificazione e di inserire nella rappresentazione solo alcune voci.

3.2 – Valutazione del rischio

La valutazione del rischio prevede la definizione di tre azioni: l'identificazione del rischio, l'analisi del rischio e la ponderazione del rischio.

Fase propedeutica all'identificazione del rischio, come già ricordato, è quella della mappatura dei processi. Anche per il triennio 2021/2023 viene inserito l'obiettivo di raffinare la mappatura. Questa è particolarmente complessa per gli enti pubblici che, normativamente, ragionano per procedimenti/provvedimenti. Il termine processo, infatti, è molto più ampio di quello di provvedimento e riguarda l'insieme di attività finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi strategici.

E' ovvio che spesso, ragionando per procedimenti, non si è in grado di comprendere se quello che si segue è il miglior procedimento possibile. Quindi la mappatura dei processi amministrativi non deve essere intesa solo come obbligo di legge, ma una vera e propria opportunità di rivoluzionare il *modus operandi* dell'azione amministrativa.

3.2.a- identificazione del rischio

Il PNA 2019 chiarisce che l'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possano verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

- a) definire l'oggetto dell'analisi,
- b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative,
- c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli.

Definizione dell'oggetto di analisi: il livello minimo di analisi è individuato nel processo

Selezione delle tecniche e delle fonti informative: è necessario utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione un ampio numero di fonti informative. Sono fonti informative le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, le risultanze della mappatura dei processi, analisi di casi giudiziari, incontri con i responsabili/dipendenti degli uffici, le risultanze del monitoraggio, le segnalazioni pervenute.

Individuare e formalizzare i rischi: predisposizione di un registro dei rischi. Nel registro dei rischi sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione

3.2..b – analisi del rischio

Ha un duplice obiettivo: quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente attraverso l'analisi dei cosiddetti "fattori abilitanti della corruzione", il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

Sono fattori abilitanti e che si possono trovare nell'ente: mancanza di trasparenza, esercizio prolungato di responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti, scarsa chiarezza normativa, non sempre attuato il principio di distinzione tra politica ed amministrazione.

Stima del livello di esposizione al rischio

Le azioni necessarie per l'analisi dell'esposizione al rischio: scelta dell'approccio valutativo, individuazione dei criteri di valutazione, rilevazione dei dati, formulazione giudizio sintetico.

Nella scelta dell'approccio, il PNA 2019 consiglia di adottare un approccio di tipo qualitativo dando spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio che danno indicazioni sul grado di esposizione al rischio del processo. Si ritiene di applicare i seguenti indicatori: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato, grado di attuazione delle misure.

Rilevazione dei dati deve essere oggettiva: segnalazioni pervenute, dati su procedimenti disciplinari, ulteriori dati in possesso.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio è opportuno privilegiare una analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi. La scala di misurazione è alto, medio, basso.

3.2..c – ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire: le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio; le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera attraverso il confronto.

Deve essere posta attenzione nello stabilire se attuare nuove azioni rispetto al rischio residuo, ovvero il rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano correttamente attuate.

Di seguito si riportano l'elenco delle attività a rischio con l'individuazione "epidermica" della ponderazione del rischio

Ufficio coinvolto	Attività	Grado di rischio
Settore Tecnico – Edilizia privata	Rilascio permessi a costruire	Medio
Settore Tecnico – Lavori pubblici, servizi manutentivi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
Tutti i servizi	Proroga di contratti di servizio in essere	Alto
Settore Tecnico Uffici amministrativi	Predisposizione inviti gare	Basso
Servizi Sociali	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Medio
Settore gestione del personale	Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	Medio
Servizi Demografici	Trasferimenti di residenza	Basso
Servizi tributi	Accertamenti tributari	Medio
SUAP	Attività commerciali: titoli autorizzativi	Basso

Rispetto alle aree individuate dove porre attenzione, ci si deve concentrare, nelle more della mappatura/analisi dei processi, sulle seguenti aree di rischio: lavori pubblici, contratti pubblici, provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto, gestione del patrimonio, dove empiricamente si riconosce un rischio medio-elevato.

Di seguito una tabella riassuntiva della tipologia di rischio, della misura individuata, della tempistica per l'attuazione e delle modalità di verifica se la misura è stata o meno attuata.

Possibili eventi rischiosi	Misure da prevedere	Responsabile	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione
<p>Rischio 1). Definizione del valore oggetto del contratto.</p> <p>Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette).</p>	<p>Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca.</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabili delle singole aree</p>	Immediato	<p>Analisi di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.</p>	<p>Attivazione di controlli preventivi sulle determinazioni a contrattare.</p>
<p>Rischio 2). Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</p>	<p>Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.-Pa. , salvo che la fornitura/servizio non sia presente.</p> <p>Anche per cottimi fiduciari Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo.</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabili delle singole aree</p>	Immediato	<p>Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un defi-</p>	<p>Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto.</p> <p>Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.</p>

	Motivare con indicazioni estremamente estese e profonde le ragioni per attivare procedure negoziate.			nito arco temporale	
Rischio 3). Valutazione delle offerte.	Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica)	Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabili delle singole aree Rup e responsabili del procedimento in servizi e forniture	Immediato	Esito dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se prevista - verifica della regolarità contributiva DURC. Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.
Rischio 4). Redazione del crono programma.	Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%.	Responsabile della prevenzione della corruzione	Immediato	Esiti dei controlli	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti.
Rischio 5). Subappalto.	Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso.	Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabili posizioni organizzative	Immediato	Valutazione dell'impiego di manodopera e relativa incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto.	100% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto.
Rischio 6). Per tutti i tipi di provvedimenti che comportino l'attribuzione di vantaggi economici	Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale Approfondimento della motivazione Rispetto del termine Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria Indicazione dei termini nel provvedimento	Responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabili delle singole aree Responsabili del procedimento	2 mesi	100% utilizzo dei modelli di motivazione 100% del rispetto dei termini procedurali	Controlli a campione (10%) Data base di monitoraggio dei tempi
Rischio 7). Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i ti-	Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la	Responsabile della prevenzione della	2 mesi	Esiti dei controlli.	Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica.

tolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di P.O. e i dipendenti dell'Amministrazione.	dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità. Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico dei responsabili di P.O. e del responsabile del procedimento analogo simmetrica dichiarazione.	corruzione. Responsabili delle singole aree Responsabili del procedimento			
Rischio 8). Concessione di vantaggi economici non ben individuati o "frantesi" da parte della cittadinanza	Ogni "beneficio" anche rispetto a chi interviene a favore del comune (tipo taglio erba pubblica) deve essere previsto con apposito accordo sui beni comuni	Responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabile dei beni comuni	Immediato	Tutti gli accordi sui beni comuni devono essere firmati e pubblicati	Controlli sulla corrispondenza degli accordi al lavoro svolto
Rischio 9). Concessione beni demaniali e patrimoniali	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: descrizione del bene concesso, estremi del provvedimento di concessione, soggetto beneficiario, oneri a carico del beneficiario, durata della concessione	Responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabili delle singole aree Responsabili del procedimento	3 mesi	Esiti dei controlli sulla pubblicazione	Controlli sulle convenzioni sottoscritte.

3.3 – Trattamento del rischio

Il trattamento è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità. Le misure da progettare devono essere specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli.

- Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;

- le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Il cuore del piano è proprio l'individuazione delle misure da attuare. Per quanto riguarda il trattamento del rischio, si ritiene di dare queste semplici indicazioni di carattere generale:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di: rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di

istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

c) nell'attività contrattuale: rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;

d) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;

e) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

4 LE MISURE DI PREVENZIONE

Rispetto all'elencazione delle misure nella programmazione 2021/2023, cercando di raggiungere l'obiettivo che prevede una maggior concretezza delle azioni da intraprendere, l'elenco delle misure, che si riporta di seguito, permane valido.

Elenco delle misure:

- misure di controllo (dei tempi dei procedimenti, informazione sui possibili interferenze o conflitti di interesse);
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Durante la presente pianificazione si ritiene importante concentrarsi sulle misure connesse alla semplificazione e sensibilizzazione interna. Obiettivi da porsi sono: semplificare i processi per evitare ridondanze, prevedere regolamenti complessivi ed operativi.

4.1 - Misure di controllo

In occasione del periodico controllo successivo di regolarità amministrativa si prevede la valutazione rispetto alle seguenti misure:

- Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni: per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di settore competente, una *check-list* delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'*iter* amministrativo (allegato 4 scheda che potrà essere oggetto di revisione);
- Introduzione patti di integrità: l'Amministrazione, nell'ambito di protocolli di legalità o patti di legalità, promuove la elaborazione di un Codice etico interno, adottando il metodo della condivisione e della partecipazione, in modo da assicurare la trasparenza nelle procedure di fornitura e di appalto, la rotazione della composizione delle commissioni di gara, l'introduzione di meccanismi di corresponsabilizzazione nella emanazione degli atti monocratici, al fine di consentirne una verifica concomitante fino dalla fase nascente del provvedimento amministrativo. Nel Codice etico sono in particolare previste modalità che favoriscono la massima trasparenza nei rapporti con i fornitori e idonee procedure volte a rendere possibile un'informazione costante e tempestiva sull'esito delle aggiudicazioni;
- Archiviazione informatica e comunicazione: tutti gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti devono essere archiviati in modalità informatica tramite utilizzo di fascicolo informatico.

4.2 – Misure di trasparenza

Si pone rilievo alle seguenti due misure:

- Responsabile anagrafe stazione appaltante (RSA): il "PNA 2016" prevede, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come "tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)". L'individuazione del RSA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell'ANAC sollecita il RPCT a verificare che il RSA indicato nel PTPC si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013. Il PNA fa salva la facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RSA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura. Allo stato attuale in attesa dell'entrata in vigore dell'istituzione presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, dell'apposito elenco delle stazioni appaltanti di cui fanno parte anche le centrali di competenza le due funzioni di RSA e di RPCT coincidono.

- Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose: il PNA 2016 (paragrafo 5.2) evidenzia inoltre che secondo "... quanto disposto dal Decreto Ministero Interno del 25/09/2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore ...". In attesa di attivare la disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (art. 41) e DM Interno 25/09/2015, ed in attesa di individuare il "gestore" predetto, le funzioni coincidono con il responsabile della prevenzione della corruzione.

Rispetto a questa adozione, si deve porre la giusta attenzione al rapporto tra trasparenza e privacy, in particolare dopo l'avvento del Regolamento (UE) 2016/679. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che il comune, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

4.3 - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Questa misura si ritiene possa essere suddivisa in più aspetti:

a) verifica delle cause di incompatibilità: il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili delle posizioni organizzative, secondo il Quadro sinottico di cui allegato 5. Non solo all'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato, ma anche, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità (modelli allegato 6). Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

b) codice di comportamento e responsabilità disciplinare: Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30.01.2014, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Inoltre, ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che, entro il 2018, ciascun procedimento debba essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale con l'ausilio della dotazione informatica attuale.

c) in caso di condanna, anche non definitiva, attuazione di misure amministrative che prevedano, quantomeno, il trasferimento del dipendente. Introduzione della rotazione straordinaria. Previsione dal 2020 l'obbligo che il dipendente comunichi la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

d) obbligo di astensione del dipendente: ogni qualvolta si ravvisi una potenziale situazione di conflitto di interessi, il dipendente deve prontamente avvertire il proprio responsabile dell'Ufficio che valuterà concretamente il conflitto di interesse. Obbligo negli affidamenti a terzi di auto-certificare l'assenza di conflitti di interesse.

4.4 - Misure di sensibilizzazione e partecipazione

A norma dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n.33/2013, ogni Amministrazione, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, è tenuta a presentare il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.

Si ritiene opportuno avviare il ricorso alla consultazione pubblica mediante la pubblicazione di un avviso pubblico e la messa a disposizione della succitata documentazione sul sito web istituzionale prevedendo la fissazione di una giornata della trasparenza nel corso della quale il Responsabile della Trasparenza rimane a disposizione di chiunque interessato per la ricezione di contributi e suggerimenti sui temi della trasparenza e per fornire informazioni sull'argomento.

4.5 - Misure di segnalazione e protezione

Il whistleblowing è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come "soffiatore nel fischietto") è colui che segnala questo rischio.

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n.6 del 28 aprile 2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)" e le successive modifiche introdotte all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 novembre 2017, n. 179.

La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo di cui all'allegato 7 e reperibile presso il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica segretario@comune.posina.vi.it

Si ricorda che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.6 Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" - divieto di post – employment.

Riguarda il divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione. La misura riguarda l'inserimento di tale previsione nei nuovi contratti di lavoro dei pubblici dipendenti assunti e l'inserimento dell'autocertificazione, per il privato, nei bandi di gara.

4.7. Adeguamento del codice di comportamento alla delibera Anac n. 177/2020

L'Autorità, a seguito dell'analisi dei codici di comportamento adottati dalle varie amministrazioni, ha ritenuto necessario emanare delle Linee guida di carattere generale, al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione. Le linee guida rilevano la tendenza a replicare nei codici di amministrazione i contenuti del codice nazionale, eludendo lo scopo della nuova disposizione voluta dal legislatore del 2012.

In questo ente non si ritiene di modificare il codice di condotta sia perché non si riscontrano importanti divergenze rispetto alle indicazioni della delibera Anac sia perché il codice di condotta deve essere un documento non continuamente modificato.

Si rileva comunque la necessità nel corso del 2021 di verificare che vi sia un collegamento tra la definizione di misure oggettive di prevenzione della corruzione (a loro volta coordinate con gli obiettivi di *performance* cfr. PNA 2019, Parte II,

§ 8) ed i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure.

Altra osservazione da tenere in considerazione nella valutazione dell'attuazione delle misure stesse, è quella di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento: è opportuno valutare se le principali misure siano o meno assistite da doveri di comportamento al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Quello che si è riscontrato non essere così evidente è il coordinamento fra codice di comportamento e sistema di valutazione e misurazione della *performance*.

Nel corso del 2021, in fase di revisione del piano della performance oppure in fase di progettazione del sistema di misurazione e valutazione della performance per il 2022, può essere previsto che l'accertamento della violazione del codice di comportamento incida negativamente sulla valutazione della *performance*, a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati. Diversamente, il livello di osservanza del codice può essere positivamente considerato nella valutazione della *performance*. Ciò implica che, in sede di pianificazione annuale della *performance*, è necessario valorizzare quelle norme del codice di comportamento che fanno riferimento al dovere di operare in modo da garantire l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa (art. 3, co. 4, d.P.R. 62/2013) e, nel caso dei responsabili degli uffici, al dovere di perseguire l'obiettivo assegnato (art. 13, co. 2 d.P.R. 62/2013).

In particolare, con riferimento ai responsabili degli uffici, alcuni doveri contenuti nel codice possono essere tradotti in obiettivi di *performance* collegati alla gestione del personale, puntando al dovere del responsabile del servizio di curare il benessere organizzativo (art. 13, co. 5 d.P.R. 62/2013).

In questa analisi, si evidenzia che gli ambiti generali previsti dal codice nazionale entro cui le amministrazioni definiscono i doveri, avuto riguardo alla propria struttura organizzativa, possono essere ricondotti a cinque:

- a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali (secondo delibera Anac nei codici di comportamento dovrebbero essere previsti i modi con cui rendere le dichiarazioni; la previsione della possibilità di operare verifiche; il dovere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate);
- b) rapporti col pubblico (secondo delibera Anac nei codici di comportamento dovrebbero essere previsti i modi di orientare positivamente le condotte di chi ha diretti contatti con il pubblico verso comportamenti che facilitino gli interessati nello svolgimento di attività amministrative o ne semplifichino l'attuazione, come il dovere di impiegare un linguaggio chiaro e comprensibile);
- c) correttezza e buon andamento del servizio (secondo delibera Anac nei codici di comportamento dovrebbero essere previsti i modi per mantenere la funzionalità ed il decoro degli ambienti, utilizzando gli oggetti, le attrezzature e gli strumenti esclusivamente per finalità lavorative, adottare comportamenti volti alla riduzione degli sprechi e al risparmio energetico; astenersi dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il *web* o i *social network*, i *blog* o i *forum*, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone);
- d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione;
- e) comportamento nei rapporti privati.

Ai fini del monitoraggio è importante avere coscienza degli indicatori da tenere in considerazione

Tipologia di misura	Indicatore
controllo	Numero di controlli effettuati su determinazione (controllo della compilazione della check-list). Controllo a campione dell'attivazione dell'archivia-

	zione informatica e comunicazione
trasparenza	Presenza degli atti pubblicati e semplificazione nel recuperare i dati da parte del cittadino, controllo che la pubblicazione avvenga nel posto giusto. verifica dell'adeguamento RASA
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Numero di incontri effettuati
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte e contributi raccolti
Misure di segnalazione e protezione.	Presenza o meno di misure per facilitare le segnalazioni
Codice di condotta	Numero di procedimenti disciplinari: l'elaborazione dei dati sugli esiti dei procedimenti disciplinari può essere utile per orientare la formazione del personale e per integrare i contenuti del PTPCT.

Non si è in grado in questa pianificazione di dare una tempistica fissa per il monitoraggio delle misure. Si cerca di attuare un controllo costante.

La fase di monitoraggio deve essere continuativa in particolare per verificare l'idoneità delle singole misure, mentre si ritiene di effettuare il riesame a fine anno, secondo la tempistica allegata. Il monitoraggio deve riguardare: l'attuazione delle misure di trattamento del rischio e l'idoneità delle stesse.

Il monitoraggio sarà allegato al prossimo piano.

5 CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE.

Questa fase è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni ai fini sia del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della prevenzione;
- attività di comunicazione delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e della responsabilità di ciascuno.

5 SANZIONI

I dipendenti che non rispettano il presente piano e, quindi, violino le misure di prevenzione commettono un illecito disciplinare.

I dipendenti sono tenuti a segnalare prontamente eventuali anomalie nell'ordinario lavoro: ritardi, richieste di danno, segnalazioni pervenute dai cittadini, reati o quant'altro non corrisponda all'ordinario al responsabile del piano.

I dipendenti sono tenuti a rispettare la programmazione come definita nel diagramma di Gantt.

ALLEGATI

- 1) DIAGRAMMA DI GANTT,
 - 2) "PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA (PTTI),
 - 3) "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE" DI CUI
ALLA DELIBERA G.C. N. 5 DEL 30.01.2014,
 - 4) BOZZA DI SCHEDA PER LA TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI E
AUSILIO AI CONTROLLI,
 - 5) QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ,
 - 6) MODULI PER INCARICHI
 - 7) SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 - BIS DELLA D.LGS. 165/2001 -
WHISTLEBLOWER
 - 8) INDIVIDUAZIONE COMPITI DEL RCPT
-